

Scheda n. 312

Segnalazione sulla sicurezza nelle aule scolastiche

Diritto allo studio - Consigli ai genitori - Numero alunni per classe

Per opportuna conoscenza si copia un modello di lettera circolante su internet.
(confronta la scheda n° 279. [Posti di sostegno e composizione delle classi per l'a.s. 2009-10 \(C.M. 38/09\)](#))

AL DIRIGENTE SCOLASTICO del Liceo /Scuola/Istituto _____

Oggetto: Verifica delle condizioni di sicurezza e agibilità dei locali scolastici

“Perchè siano effettuati tutti i tagli previsti dall’art. 64 della legge 133, le classi iniziali alle superiori, partono da un numero minimo di 27 alunni e poi i resti vengono distribuiti fino a 30, e oltre”.

Visto il D.M. del 18/12/1975 (Norme sugli indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica, indici ancora validi in base al combinato disposto di cui agli art. 5 comma 3 e art. 12 comma 5 della Legge nr. 23/96) che fissa gli indici di edilizia scolastica che prevedono per ogni alunno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado mq. 1,96 netti e 1,80 mq netti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Visto il D.M. del 26/08/92 che, attualmente regola la materia di “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” che fissa **l’indice di 26 persone per aula, incluso il docente**, quale “indice di massimo affollamento ipotizzabile”, e che tale limite può essere superato straordinariamente solo in determinate condizioni e previa autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;

Considerato che il DPR n. 81/09 all’art. 5 comma 2 prevede che il numero massimo di alunni per classe viene ridotto a 20 unità in quelle frequentate da alunni con disabilità.

Considerato che l’ex D.M. 331/98, all’art. 18 comma 5 stabiliva che è **compito del D.S. quale responsabile dell’attività verificare le reali dimensioni delle aule, dei laboratori, ecc. e regolarsi sul numero degli alunni per classe** tenendo conto anche delle esigenze di igiene e sicurezza e che tale principio è completamente recepito nelle norme specifiche di prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di gestione delle emergenze;

Rilevato altresì che **il non rispetto degli indici minimi** previsti fa automaticamente decadere la **validità del certificato di agibilità** e del certificato **prevenzione incendi** (l’obbligo di richiesta e di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d’uso di ogni singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico).

Appurato che il **TAR Lazio**, con Ordinanza nr. 05816 del 15/12/09, ha stabilito **l’obbligo per l’Amministrazione** di rispettare le prescrizioni e le garanzie sanitarie correlate agli aspetti strutturali-quantitativi delle classi.

